

I DIRITTI UMANI: BREVE STORIA DI UNA LUNGA MARCIA

Graziella Ventimiglia

...il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo...

(Preambolo alla *Dichiarazione universale dei diritti umani*, 1948)

A sessant'anni dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (e dalla nostra Costituzione, che, pur promulgata prima del documento ONU, ha chiaramente assorbito i temi allora in discussione), i diritti umani continuano ad essere pesantemente violati. Anche nei cosiddetti paesi democratici essi sono sempre più a rischio e spesso sono uguali per tutti solo sulla carta: secondo l'ultimo rapporto (del 2008, ma relativo al 2007) di Amnesty International la discriminazione razziale non è certo scomparsa, anzi il razzismo colpisce sempre di più i cittadini stranieri, soprattutto se senza documenti regolari; la tortura è ancora diffusa in almeno 81 paesi, per non parlare direttamente degli orrori del Darfur, della repressione della Birmania, degli abusi della Cina, dei massacri dell'Iraq e dell'Afghanistan, della vergogna di Gaza, dove i più elementari diritti sono calpestati nell'indifferenza degli altri Stati e della comunità internazionale. Anche per l'Italia, del resto, sempre Amnesty denuncia un allarme razzismo e xenofobia, condiviso anche dall'Anti-Defamation League:¹ il nostro paese, d'altronde,

¹ L'Anti-Defamation League (Lega Antidiffamazione) è un gruppo di pressione, fondato negli Stati Uniti d'America nel 1913 dal B'nai B'rith (che in ebraico significa "figli dell'alleanza" e che è, a sua volta, la più antica organizzazione ebraica di volontari ancora esistente e attiva: fu infatti fondata a New

non ha leggi adeguate e strumenti di prevenzione dei maltrattamenti e della tortura e non ha ancora ratificato il *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura*.

Di fronte a tale situazione, queste pagine vogliono essere uno spunto per una o più lezioni sui diritti dell'uomo, argomento base della tanto trascurata, ma sempre più necessaria, educazione civica, in una società dove emergono nuove, subdole forme di schiavismo, di violenza, di razzismo e dove sembra non si comprenda più che la libertà di un individuo finisce là dove comincia quella di un altro.

Che cos'è un diritto? Che cosa sono i diritti umani? Sono innati o storici?

Arduo definire il concetto di *diritto*, su cui si sono confrontati per secoli filosofi e giuristi. Pur senza voler entrare nel merito di questo interessantissimo ma complesso dibattito, occorre almeno chiarire due concetti chiave della filosofia del diritto: il *giusnaturalismo* e il *giuspositivismo*.

Col termine giusnaturalismo s'intendono, in generale, quelle dottrine filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e conoscibili dall'uomo, eterne ed universali. Il *diritto positivo* (cioè il diritto effettivamente vigente) non sarebbe dunque altro che la traduzione in norme di quei principi e il metodo adottato dal legislatore sarebbe un metodo *deduttivo* (da principi universali si ricavano – per deduzione – le norme particolari). Il problema è che non sempre vi è pieno accordo su quali siano i principi universali ispiratori delle norme giuridiche. Le Chiese, principali assertrici del diritto naturale,² tendono ad identificarlo con i

York nel 1843), il cui scopo statutario è «fermare, per mezzo di appelli alla ragione e alla coscienza e, se necessario, rivolgendosi alla legge, la diffamazione degli ebrei» e più in generale «assicurare la giustizia ed un equo trattamento a tutti i cittadini indistintamente e mettere fine una volta per tutte alla discriminazione e alla ridicolizzazione ingiusta e iniqua contro qualsiasi setta o gruppo di cittadini».

² Papa Benedetto XVI ha recentissimamente (il 10 dicembre 2008, in Vaticano proprio durante le celebrazioni per il 60° anniversario della Dichiarazione universale proclamata dall'Onu) proclamato che i diritti dell'uomo sono «ultimamente fondati in Dio creatore» e «se si prescinde da questa solida base etica, rimangono fragili perché privi di solido fondamento», aggiungendo inoltre che

principi dettati dai loro testi sacri (la Bibbia, il Corano, ecc.); gli studiosi laici con principi diversi (giustizia, equità, il popolo, lo Stato). Non essendoci accordo sui principi-base, viene pertanto a cadere il fondamento stesso della teoria del diritto naturale. E in effetti al giusnaturalismo si contrappose, a partire dall'Ottocento, il positivismo giuridico (o giuspositivismo), secondo il quale il diritto è solo ed esclusivamente positivo, cioè effettivamente posto, mentre non c'è alcuno spazio per un qualche diritto naturale trascendente: il diritto non sarebbe altro che una serie di norme che regolano la vita dei membri di una società, allo scopo di assicurarne la pacifica convivenza, e si sposterebbe così, con i principi che ne stanno alla base, dal campo del trascendente a quello dell'immanente, dal dominio della *natura* a quello della *cultura*. Il metodo adottato dai giuspositivisti è, al contrario di quello dei giusnaturalisti, un metodo *induttivo*: non esistendo principi universali ed eterni, i fondamenti su cui si basa il diritto vengono ricavati per induzione (cioè per astrazione) dalle norme giuridiche particolari e contingenti.

Riguardo a questa dibattuta questione (quella dei fondamenti dei diritti umani), Norberto Bobbio ha giustamente chiarito che è una pia illusione sperare di trovare il fondamento assoluto, ultimo, razionale, "naturale" appunto, di diritti irresistibili: i diritti fondamentali dell'uomo non sono naturali e assoluti, dati una volta per sempre, ma sono storici, nascono da particolari bisogni, in un determinato periodo storico (*relatività storica*), quando qualcuno lotta per affermarli e quando vengono tradotti in norme e poi difesi, e sono diversi – nella norma e di fatto – nei vari paesi (*relatività geografico-culturale*). Del resto, non è nemmeno possibile dare una nozione precisa, dei contorni netti, alla categoria "diritti umani", tanto che già Kant aveva ridotto i diritti irresistibili (o innati) a uno soltanto: la libertà, perché l'"elenco dei diritti dell'uomo si è modificato e va modificandosi col mutare delle condizioni storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi disponibili per la loro attuazione, delle trasformazioni tecniche".³ Così,

«la legge naturale, scritta da Dio nella coscienza umana, è un denominatore comune a tutti gli uomini e a tutti i popoli; è una guida universale che tutti possono conoscere e sulla base della quale tutti possono intendersi».

³ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 9, che così prosegue: «Diritti che erano stati dichiarati assoluti alla fine del Settecento, come la proprietà "sacre et inviolable", sono sottoposti a radicali limitazioni nelle dichiarazioni contemporanee; diritti che le dichiarazioni del Settecento non menzio-

ciò che sembra fondamentale in un'epoca storica o in una determinata civiltà, non è fondamentale in altre epoche o in altre culture: non si può quindi dare un fondamento assoluto a diritti storicamente relativi.

Chiarito che i diritti sono storici, occorre però rifuggire un pericoloso relativismo e sostenere che essi facciano parte esclusivamente delle nostre radici "giudaico-cristiane", perché il vero problema oggi è quello di affermare un'*etica universale condivisa*, un insieme di regole e valori validi e accettati in tutto il mondo, di limiti che gli uomini di culture o popoli diversi non dovrebbero oltrepassare. Una sfera condivisa di bene e male, di giusto e ingiusto, insomma, più ampia della dimensione "occidentale" e della nostra tradizione, ma anche di quanto abbiamo mediato da tutte le culture con cui storicamente siamo venuti a contatto, che sia però vincolante e rispettata anche al di sopra delle leggi contingenti di un singolo Stato. La vera questione oggi è di esplicitare che cosa la comunità internazionale possa fare perché questi valori comuni siano condivisi e di quali poteri e mezzi disponga per farli rispettare anche contro il parere di un singolo governo locale. Perché, per dirla sempre con le illuminanti parole di Bobbio: «Si ricordi che il più forte argomento addotto dai reazionari di tutti i paesi contro i diritti dell'uomo, in specie contro i diritti sociali, non è già la loro mancanza di fondamento, ma la loro inattuabilità. [...] Il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di *giustificarli*, quanto quello di *proteggerli*. È un problema non filosofico ma politico».⁴

Attualmente il nodo irrisolto è la mancata condivisione di queste regole, principi, valori da parte dei paesi culturalmente più distanti da noi – quelli musulmani, specialmente i più integralisti – che, infatti, il 19 settembre 1981, presso l'UNESCO a Parigi, hanno proclamato la *Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo*, la versione musulmana della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, resasi necessaria per il fatto che quest'ultima non sarebbe com-

navano neppure, come i diritti sociali, sono ormai proclamati con grande ostentazione in tutte le dichiarazioni recenti. Non è difficile prevedere che in avvenire potranno emergere nuove pretese che ora non riusciamo neppure a intravedere, come [...] il diritto di rispettare la vita anche degli animali, e non solo degli uomini. Il che prova che non vi sono diritti per loro natura fondamentali». Questo scritto di Bobbio risale al 1964 (al convegno svoltosi a L'Aquila tra il 14 e il 19 settembre di quell'anno).

⁴ N. Bobbio, *op. cit.*, p. 16.

patibile con la concezione della persona e della comunità che l'Islam ha, e, in particolare, non terrebbe in considerazione le “esigenze religiose e culturali” dei paesi islamici. Ancora nel 1990, al Cairo, la 19ª Conferenza islamica dei Ministri degli Esteri ha proclamato la *Dichiarazione del Cairo dei diritti umani dell'Islam*, un testo molto più compatto (che, tra l'altro, sembra non riconoscere l'esistenza della precedente *Dichiarazione di Parigi*), il quale proclama come fonte dei diritti dell'uomo la legge dell'Islam.⁵

Nei primi anni Novanta, poi, numerosi Stati asiatici hanno espresso una posizione critica nei confronti dell'assetto politico, economico e sociale degli Stati occidentali e della loro concezione, “occidentale” appunto, dei diritti umani: poiché nelle società asiatiche – a differenza di quelle occidentali – la famiglia, la comunità, lo Stato rivestirebbero un ruolo preminente rispetto all'individuo, i propugnatori degli *asian values* (valori asiatici) mettono polemicamente in questione l'assunto della universalità e indivisibilità dei diritti umani,⁶ che sarebbero invece risultato di un atteggiamento etnocentrico, neocoloniale e “missionario”; a ciò si accompagna l'energica affermazione del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato e la tesi che i governi autoritari abbiano favorito lo sviluppo economico in Asia, come dimostrerebbe la crescita economica degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.⁷

Il relativismo culturale e il rifiuto dell'universalità dei diritti, in effetti, sono spesso stati usati dai regimi autoritari e dittatoriali per

⁵ L'articolo 24 della *Dichiarazione del Cairo* afferma: «Tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione sono soggette alla Shari'ah Islamica»; e l'ultimo articolo (art. 25) ribadisce: «La Shari'ah Islamica è la sola fonte di riferimento per l'interpretazione di qualsiasi articolo della presente Dichiarazione».

⁶ I diritti, secondo la partizione proposta dal sociologo Thomas Marshall, vengono classificati in tre categorie, civili, politici e sociali, e sono considerati interdipendenti e inscindibili; l'indivisibilità non terrebbe però conto delle peculiarità delle società asiatiche, protese verso il conseguimento dello sviluppo economico e sociale prima che civile e politico (si pensi alla Cina).

⁷ Il concetto di *asian values* è stato messo in discussione, tra gli altri, dal premio Nobel per l'economia Amartya Sen (1997), che ha dimostrato che i “valori asiatici”, invocati per giustificare l'autoritarismo, non sono esclusivi dell'Asia, dato che si ritrovano anche in Occidente, e che il contrasto tra Occidente e il resto del mondo è stato esagerato. Inoltre, Sen ha criticato la tesi secondo cui l'autoritarismo accresce lo sviluppo economico.

giustificare l'oppressione e comunque sono stati professati soprattutto dai membri delle *élite* dirigenti nei paesi non occidentali. All'opposto, la maggior parte dei rappresentanti delle organizzazioni non governative in Asia e in Africa sottolineano l'universalità dei diritti dell'uomo. Se infatti tali diritti non sono innati o naturali, sono però universali, e la migliore argomentazione a favore della loro tutela universale deriva dal fatto che ovunque le persone hanno le stesse necessità di base per la sicurezza economica, pubblica e sociale e che la sofferenza è simile ovunque. L'universalità dei diritti umani non significa che il mondo intero debba sottostare al modello culturale occidentale: significa soltanto che esistono certi diritti fondamentali che nessun governo al mondo può violare. La selezione e la definizione di questo insieme di diritti dell'uomo potrebbero e forse dovrebbero essere oggetto di una discussione, nonostante nessun dibattito possa giustificare violazioni da parte dei governanti in nome delle differenze culturali.

Il nodo dei valori condivisi e rispettati, di *quello che abbiamo in comune*, è dunque il tema del confronto e del dialogo che gli uomini di buon senso dovrebbero affannarsi a costruire al più presto, e la priorità assoluta diventa l'applicazione dei diritti contro le dittature, e quindi l'esistenza di istituzioni universali efficienti in grado di perseguirla.

Fatto cenno in breve al dibattito sui fondamenti dei diritti umani, pragmaticamente possiamo, comunque, dire che i diritti (umani) rispondono a bisogni fondamentali che ogni essere umano ha nella vita e di cui non può fare a meno: sono cioè indispensabili per sopravvivere, per sentirsi vivi e sereni. I diritti umani quindi spettano a ciascun individuo in quanto essere umano: non dipendono pertanto dalla razza, dalla religione, dalla lingua, dalla provenienza geografica, dall'età o dal sesso. Sono diritti fondamentali, universali, inviolabili e indisponibili.

Il primo documento che contiene un elenco di tali diritti, estesi, per la prima volta nella storia, a tutti gli esseri umani (seppure solo formalmente), è la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, proclamata a Parigi, il 10 dicembre 1948, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,⁸ sull'onda dell'indignazione per le atrocità

⁸ Parteciparono i rappresentanti dei 56 stati che allora formavano l'ONU: l'esito fu unanime, nel senso che nessuno votò contro, ma ci furono 8 astensioni (il Sudafrica, l'Arabia Saudita e i paesi alleati dell'Urss).

commesse nella Seconda guerra mondiale. Si tratta dunque di un codice etico d'importanza storica fondamentale, proprio per il fatto che è il primo documento⁹ a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo) i diritti e le libertà che spettano all'essere umano. In quanto dichiarazione di principi dell'Assemblea generale, essa tuttavia non è giuridicamente vincolante per gli Stati, ma alle libertà e ai diritti da essa proclamati va attribuito un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che essi sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili alle stregua di principi inalienabili del diritto internazionale¹⁰ generale (*jus cogens*).

Chi difende i diritti umani?

La sede principale in cui ci si occupa di promozione e tutela dei diritti umani è l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), nata ufficialmente nel 1945, quando i rappresentanti di 50 Stati elaborano ed approvano, nel corso della *Conferenza di San Francisco*, la *Carta delle Nazioni Unite*, che contiene le regole generali per il

⁹ La dichiarazione, come si chiarirà nelle pagine successive, è comunque il punto di arrivo di un dibattito filosofico sull'etica e i diritti umani che nelle varie epoche ha visto impegnati filosofi, quali John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant, Karl Marx. E vi confluiscono i diritti civili e politici affermati nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, stesa nel 1789 durante la Rivoluzione francese. Fondamentali, infine, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici punti di Woodrow Wilson (1918), per i quali vd. infra, e i quattro pilastri delle libertà (di parola, di espressione, dal bisogno, dal timore) enunciati dalla *Carta atlantica* di Roosevelt e Churchill del 1941, che riprese anche i punti wilsoniani, definendo alcuni principi per il futuro ordine mondiale: divieto di espansioni territoriali, autodeterminazione interna ed esterna, democrazia, pace, rinuncia all'uso della forza, sistema di sicurezza generale che permettesse il disarmo, libertà di commercio e di navigazione.

¹⁰ Il diritto internazionale, chiamato anche "diritto delle genti" (*jus gentium*), si configura come l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati appartenenti alla comunità internazionale; la principale fonte di tale diritto non è altro che la consuetudine che può essere definita come un comportamento (internazionale) ripetuto nel tempo (*diuturnitas*), al quale la comunità riconosce il carattere di doverosità (*opinio juris ac necessitatis*): essendo l'unica fonte del diritto internazionale generale, è valida *erga omnes*, cioè nei confronti di tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno partecipato alla sua formazione.

funzionamento dell'organizzazione. Oggi gli Stati membri dell'ONU sono 192, quindi praticamente tutti gli Stati del mondo.

Il fine principale dell'ONU è di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, in particolare promuovendo ed incoraggiando il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione: con l'istituzione di tale organismo è stato finalmente possibile prendere delle decisioni in materia di diritti umani che non valessero per un solo Stato. Gli Stati membri delle Nazioni Unite dovrebbero (il condizionale purtroppo è d'obbligo) poi osservare i principi stabiliti nei documenti approvati dall'organizzazione nel momento in cui emanano leggi nazionali.

Alla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 sono seguiti molti altri documenti fondamentali per la promozione e la tutela dei diritti umani, che elencheremo in seguito.

Prima dell'ONU: le Convenzioni di Ginevra e la Società delle Nazioni

In verità, una prima forma di tutela internazionale era stata elaborata già a partire dall'Ottocento, per salvaguardare perlomeno i diritti minimi dei feriti e dei prigionieri di guerra: si tratta delle cosiddette *Convenzioni di Ginevra*, che consistono in una serie di trattati, sottoscritti per la maggior parte appunto a Ginevra, e che costituiscono, nel loro complesso, un corpo giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di diritto di Ginevra, diritto delle vittime di guerra e diritto internazionale umanitario.

La *prima Convenzione* fu adottata il 22 agosto 1864, dai rappresentanti di 12 governi (compresi gli Stati Uniti d'America, unica potenza non europea rappresentata), in seguito agli sforzi di Henri Dunant, motivati dagli orrori di guerra da lui osservati nella battaglia di Solferino (durante la seconda guerra d'indipendenza italiana): è l'atto istitutivo della Croce Rossa¹¹ Internazionale e garantisce neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle *équipe* sanitarie e al materiale utilizzato; la pro-

¹¹ La croce rossa su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità riconosciuto a livello internazionale. L'emblema, privo di significato religioso, è stato scelto invertendo i colori della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante.

tezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti. Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale «i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano».

La prima *Convenzione di Ginevra*, pertanto, dettando norme atte, per quanto possibile, a rendere meno crudele la guerra e riconoscendo la dignità della persona umana e la neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del diritto internazionale umanitario. Successivamente furono sottoscritte numerose altre convenzioni in merito, ognuna delle quali prevedeva l'ampliamento, il completamento o la sostituzione delle precedenti. Così, dopo la Grande guerra, nacquero le note *Convenzioni di Ginevra* del 27 luglio 1929 (*Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna*; *Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra*), che stabilirono le regole, i limiti da non oltrepassare in guerra (limiti che Hitler comunque avrebbe sistematicamente violato).

Dopo la Seconda guerra mondiale, l'attenzione del diritto internazionale si spostò dal comportamento dei combattenti ai diritti delle cosiddette vittime di guerra: le quattro Convenzioni elencate sotto (approvate, sempre a Ginevra, il 12 agosto 1949 e ratificate da 61 Stati) sostituirono così tutto il corpo giuridico preesistente in materia:

- *Prima Convenzione* per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
- *Seconda Convenzione* per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;
- *Terza Convenzione* sul trattamento dei prigionieri di guerra;
- *Quarta Convenzione* sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Il processo di decolonizzazione e l'estendersi dei conflitti non simmetrici condussero all'integrazione di queste quattro convenzioni mediante due *Protocolli Aggiuntivi*,¹² adottati sempre a Ginevra l'8 giugno 1977:

¹² I trattati, convenzioni o patti (termini che possono a grandi linee considerarsi equivalenti) sui diritti umani sono normalmente accompagnati da protocolli aggiuntivi o opzionali, che stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, disciplinano l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (*protocollo di firma*) o regolano una questione spe-

- *Primo Protocollo Aggiuntivo* relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;
- *Secondo Protocollo Aggiuntivo* relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.

Infine, a causa di recenti avvenimenti che, in alcuni paesi, hanno coinvolto in atti di violenza le strutture della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, l'8 dicembre 2005 è stato adottato un *Terzo Protocollo Aggiuntivo*, che prevede l'uso, da parte delle organizzazioni internazionali umanitarie, di un simbolo non collegato né confondibile con una qualsiasi confessione religiosa.

A partire dalla prima *Convenzione di Ginevra* si sviluppò un movimento diplomatico internazionale (e pacifista) che sfociò nelle *Convenzioni de L'Aja* nel 1907.¹³ La *Confederazione degli Stati de*

cifica; spesso poi contengono procedure per garantire l'effettività di principi e prescrizioni sanciti dai trattati stessi. Questi protocolli sono anch'essi dei trattati, poiché possono essere firmati e ratificati indipendentemente dal trattato di cui chiariscono operativamente i punti o garantiscono un'applicazione più efficace.

¹³ Il primo documento in cui si enunciava che il solo legittimo obiettivo degli Stati in un conflitto armato era indebolire il nemico, non distruggerlo, che il progredire della civiltà avrebbe dovuto attenuare, nei limiti del possibile, le calamità della guerra e, ancora, che l'impiego di certe armi entrava in contraddizione con tale principio fu la Dichiarazione di Pietroburgo del 1868, in cui gli Stati firmatari si impegnavano a rinunciare all'uso di pallottole esplosive inferiori ai 400 grammi, ossia ordigni progettati per penetrare nel corpo umano ed esplodere come una granata, ordigno assai più pesante. Inoltre, una prima Conferenza de L'Aja, a cui parteciparono 26 paesi e che vide la sottoscrizione di tre convenzioni e tre dichiarazioni, si tenne nel 1899; nel 1907 ebbe luogo la seconda Conferenza della Pace de L'Aja, in cui le 44 nazioni partecipanti sottoscrissero tredici convenzioni e una dichiarazione: alcune ribadirono e precisarono le precedenti norme, altre rappresentarono un completamento e un ampliamento del diritto umanitario in tempo di guerra (ben cinque convenzioni riguardavano la guerra marittima, ambito nel quale la prima Conferenza era stata più carente: l'attenzione su questo fronte era stata richiamata dall'impatto avuto, sull'opinione pubblica mondiale, dalla battaglia di Tshushima del 1905, dove l'intera flotta russa era stata distrutta da quella giapponese e migliaia di feriti e naufraghi erano stati abbandonati in mare senza soccorsi; a tale episodio si richiamò anche la Convenzione di Ginevra del 1906 «per il miglioramento delle sorti dei militari feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate in mare», sostanzialmente un'estensione della Convenzione del 1864 anche alle vittime delle battaglie navali). Il diritto cosiddetto di Ginevra, o diritto umanitario, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati e della popolazione civile, tradizionalmente si distingue dal cosiddetto diritto de L'Aja, rela-

L'Aja (come il pacifista neokantiano¹⁴ Walther Schücking chiamò gli Stati aderenti a tale Convenzione) costituì un'alleanza globale che ambiva al disarmo parziale e alla guida diplomatica delle contese fra nazioni.¹⁵ Fallite tuttavia tali convenzioni con lo scoppio

tivo alla disciplina dell'uso della violenza bellica fra belligeranti, anche se tale distinzione viene ritenuta superata dall'adozione dei *Protocolli addizionali alle quattro Convenzioni di Ginevra* del 1977.

¹⁴ Il riferimento filosofico alla base di questa concezione pacifistica delle comunità sovranazionali è infatti il celebre documento di Kant *Per la pace perpetua* (1795), in cui il filosofo tedesco propone una struttura mondiale che dovrebbe favorire la pace, organizzata sulla base di una terza specie di diritto, oltre al diritto pubblico interno (per Kant prerequisito per una pace perpetua è che in ogni Stato la costituzione civile sia repubblicana) e al diritto internazionale (che deve essere fondato su un federalismo di liberi Stati): il diritto chiamato da Kant "cosmopolitico", che dovrebbe garantire l'*ospitalità universale* ai singoli individui all'interno di uno Stato sovranazionale, detto *civitas gentium*. Il progetto kantiano è un progetto giuridico e non etico: Kant non spera che gli uomini possano diventare più buoni, ma ritiene possibile costruire un ordinamento giuridico tale da mettere la guerra fuori legge, come avviene all'interno degli Stati confederali.

¹⁵ Sempre a partire dalla seconda metà del XIX secolo si ebbero tentativi di salvaguardare anche il patrimonio artistico internazionale: il primo fu la *Dichiarazione di Bruxelles* del 1874, elaborata dall'*Institut de droit international*, cioè da un'istituzione privata e perciò non vincolante, che comunque prevedeva l'impegno, da parte di tutte le fazioni in guerra, ad adottare tutte le misure atte a risparmiare gli ospedali, gli edifici culturali e culturali, se non impiegati a fini militari, e a non recare danno, saccheggiare o trafugare opere nemiche pubbliche, comprese le opere d'arte. Seguirono poi il *Manuale di Oxford* sulla guerra terrestre (1880) e sulla guerra marina (1913; nel 1994 è stato elaborato a Sanremo un nuovo *Manuale internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare*), sempre a opera dei giuristi dell'*Institut de droit international*, e sempre non vincolanti, ma che ispirarono le norme delle *Conferenze per la pace de L'Aja* del 1899 e del 1907, gli unici strumenti utilizzabili durante le due guerre mondiali. A parte il cosiddetto "Patto Roerich" (dal nome del presidente onorario del Roerich Museum di New York, ideatore dell'iniziativa), un trattato regionale concluso a Washington nel 1935 tra gli Stati parti del continente americano, nel 1954 fu elaborata dall'UNESCO la *Convenzione de L'Aja* per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato, che finalmente costituisce uno strumento vincolante per i numerosi Stati che l'hanno ratificata ed è tuttora il più importante strumento internazionale per la protezione dei beni culturali in tempo di guerra: con il *Primo protocollo* subito aggiunto (nella stessa sede e nella stessa data) relativo all'illecito trasferimento di beni culturali dai territori soggetti ad occupazione bellica, essa infatti vieta l'asportazione e la confisca di beni in caso di conflitto armato e impone il loro rispetto in caso di operazioni militari. A questa convenzio-

della grande guerra, fu infine creata la *Società delle Nazioni*, il primo reale tentativo di creare un'organizzazione per la risoluzione delle controversie internazionali: attiva dal 1919 al 1946, fu fortemente voluta dal presidente americano Woodrow Wilson,¹⁶ che aveva cercato anche di far entrare nel diritto internazionale una serie di importanti principi, solo in parte accettati dalle nazioni europee: innanzitutto il pacifismo e l'autodeterminazione dei popoli. Gli scopi fondamentali dell'organizzazione erano il controllo degli armamenti internazionali, l'incentivo al benessere e alla qualità della vita nel pianeta, la prevenzione delle guerre e la gestione diplomatica dei conflitti fra Stati. La Società delle Nazioni però mancava di proprie forze armate per intervenire globalmente – pesante limite anche dell'ONU – e perciò spettava alle grandi potenze economiche e militari il compito di imporre le risoluzioni politiche e le sanzioni economiche decise dall'organizzazione, nonché di fornire un esercito quando fosse necessario; inoltre gli stessi Stati Uniti non entrarono a farne parte, per l'opposizione del Congresso.

ne si aggiunsero le norme dei *Protocolli addizionali di Ginevra* dell'8 giugno 1977, che vietano di commettere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli e di utilizzare questi beni in appoggio allo sforzo militare o per scopi militari; fecero quindi seguito altre importanti convenzioni internazionali (tra cui quelle del 1970, 1972 e 1985), le quali sanciscono che la gestione dei beni archeologici, storici e architettonici rientra nelle funzioni essenziali e insostituibili dei singoli Stati cui essi appartengono, e tuttavia alla loro conservazione sono chiamati tutti i popoli del mondo per la comunanza dei valori di civiltà; nel 1999 si è infine redatto un *Secondo Protocollo alla Convenzione de L'Aja* del 1954.

¹⁶ Il presidente, l'8 gennaio 1918, espose al Senato degli Stati Uniti i quattordici principi ai quali si sarebbe ispirata la sua azione nella futura conferenza per la pace, in modo da garantire una pace duratura, basata sull'eguaglianza delle nazioni, sull'autogoverno dei popoli, sulla libertà dei mari, su una riduzione generalizzata degli armamenti; in particolare, i metodi della diplomazia dovevano essere cambiati, e bisognava costituire una lega perpetua di tutte le nazioni (come dichiarava l'ultimo punto: «Dovrà essere creata un'associazione delle nazioni, in virtù di convenzioni formali, allo scopo di fornire a tutti gli Stati, grandi e piccoli indistintamente, mutue garanzie d'indipendenza e d'integrità territoriale»).

Le quattro generazioni dei diritti umani

La storia dunque ci mostra che la definizione della categoria “diritti umani” è stata, ed è, in continua evoluzione, e proprio perché i diritti umani sono storici, si sono individuate diverse generazioni di diritti, come risposta a diversi bisogni in differenti epoche, che si declinano a partire dalla seconda metà del Settecento e che possiamo così schematizzare:

PRIMA GENERAZIONE: definizione dei diritti civili e politici;

SECONDA GENERAZIONE: definizione dei diritti economici, sociali e culturali;

TERZA GENERAZIONE: definizione dei diritti di solidarietà;

QUARTA GENERAZIONE: definizione di nuovi diritti legati al rispetto dell'uomo nel contesto della nascita di nuove tecnologie (come internet o i sistemi di manipolazione genetica).

L'uomo ha sempre sentito il bisogno di *darsi regole* ed esplicitare valori da condividere, onde evitare di oltrepassare qualsiasi limite o confine morale: così il più antico codice di leggi pervenutoci, quello di Hammurabi (XVII sec. a. C.), pur nella sua crudeltà, costituì comunque la fine dell'arbitrio grazie a un chiaro e pubblico elenco di leggi, di colpe e punizioni; e lo stesso dicasi delle leggi romane delle XII tavole. Ma se nell'antica Roma, così come nell'antica Grecia, esistevano diritti, essi venivano riconosciuti solo a certe categorie di individui (ne erano solitamente esclusi stranieri, donne e schiavi).

Un contributo importante, nella progressiva universalizzazione dei diritti, è stato certamente dato dal Cristianesimo, che si fonda sull'idea dell'uguaglianza degli uomini davanti a Dio. In verità, questo principio si scontrava con la realtà, e in particolare con i fondamenti su cui si basava il potere politico, che presupponeva una forte gerarchizzazione e delle profonde disuguaglianze sociali. Così continuarono ad esistere delle forti disparità tra soggetti appartenenti a diverse classi sociali: si pensi ai servi della gleba, sostanzialmente equiparati ad oggetti, che si potevano vendere o scambiare (e si ricordi che in Russia la schiavitù della gleba fu abolita solo nel 1861).

Così, la *Magna Charta Libertatum* (1215), emanata dal re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra, contiene un elenco di diritti,

come per esempio il diritto alla proprietà privata, il diritto alla libertà, il diritto a non essere condannati senza motivo e comunque ad essere giudicati da un organo legittimo. Ma questi diritti, che possono assomigliare a quelli contenuti nella *Dichiarazione universale* del 1948, non venivano riconosciuti a tutti gli individui, ma solo a quelle categorie sociali ritenute più importanti: arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti e baroni.

Sempre in Inghilterra, nel 1679 venne emanato un documento fondamentale per l'affermazione dei diritti umani: l'*Habeas corpus Act*, che in pratica stabiliva che nessuno poteva essere arrestato, e quindi privato della libertà personale, in modo arbitrario, senza, cioè, delle prove concrete sulla sua colpevolezza.¹⁷ Sulla scia di questo documento, nel 1689 fu approvato anche il cosiddetto *Bill of rights* (Carta dei diritti), in cui si afferma, tra l'altro, la libertà di religione, di parola e di stampa. Ma anche questi due documenti, spesso indicati come i progenitori delle leggi di tutela dei diritti dell'uomo, come già detto, tutelavano solo alcune fasce di popolazione.

Una svolta in tal senso si ha solo con la *Dichiarazione d'indipendenza delle colonie americane* (1776), che rivendica l'indipendenza in base ad alcuni diritti inalienabili e naturali, quali il diritto alla vita e alla libertà, e con la *Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1789), che riconosce una serie di diritti a tutti i cittadini, come l'uguaglianza, la libertà di pensiero, parola, stampa e religione, la presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà privata. A partire da questa svolta, nell'Ottocento prende il via un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale. Nelle costituzioni, cioè nelle leggi fondamentali dei nuovi Stati che via via si vanno formando, si sente infatti la necessità di sancire gli stessi diritti rivendicati nella *Dichiarazione di indipendenza americana* e nella *Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino*. Ma il concetto di diritti umani universali, riconosciuti cioè – ribadiamo – a tutti gli uomini, e non solo ai cittadini di un particolare Stato (per esempio l'Inghilterra, la Francia o gli Stati Americani), viene definito per la prima volta, come già anticipato, dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948.

¹⁷ Tale diritto è ovviamente approdato, attraverso la francese *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (articolo 7), alla *Dichiarazione universale dei diritti umani*, il cui articolo 9 recita: «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato».

La prima generazione di diritti umani, quelli civili e politici, prese corpo, si diceva, seppure limitatamente ad alcuni paesi, nella seconda metà del Settecento: si tratta di diritti individuali che consistono in libertà e richiedono da parte degli altri e dello Stato obblighi puramente negativi, di astenersi cioè da determinati comportamenti.

I *diritti civili* sono infatti quelli che tutelano la persona, la libertà di pensare e di agire, quindi riguardano la sfera privata di ciascun individuo e pongono dei limiti ai poteri dello Stato nei confronti dei cittadini.

I *diritti politici*, invece, sono quelli che consentono la partecipazione alla vita politica del Paese, quindi riguardano il cittadino nella sua sfera pubblica: in particolare, sono il diritto a votare e ad essere votato, la libertà di pensiero e di riunione, la possibilità di accedere alle cariche pubbliche.

Ecco il celebre *incipit* della *Dichiarazione d'indipendenza* degli Stati Uniti d'America:

Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto ed eguale cui ha diritto per Legge naturale e divina, un giusto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che esso renda note le cause che lo costringono a tale secessione. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo Governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi e organizzi i suoi poteri nella forma che al popolo sembri più probabile possa apportare Sicurezza e Felicità.

È interessante notare alcuni chiari riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalisti: basti pensare al riferimento alla «Legge naturale e divina», oppure al principio dell'uguaglianza: «tutti gli uomini sono stati creati uguali», e subito dopo il riferimento ai «Diritti inalienabili». È ancora interessante sottolineare l'accento al diritto del popolo – principio teorizzato da Locke – di ribellarsi all'autorità costituita, a qualsiasi forma di governo: «è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo».

Anche la francese *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* enuncia diritti che nascono dalla rivendicazione di una serie di libertà fondamentali, precluse ad ampi strati della popolazione. Si tratta in particolare dei diritti:

- di uguaglianza e di fratellanza;
- alla vita e all'integrità fisica;
- alla libertà di religione, di pensiero e di espressione, di associazione, alla partecipazione politica, all'elettorato attivo e passivo.

I *diritti economici, sociali e culturali* consistono invece in “poteri” e impongono ad altri un certo numero di obblighi positivi: essi proteggono l'individuo come membro della società cui appartiene, in una prospettiva quindi leggermente diversa rispetto all'approccio dei diritti civili e politici che tutelano l'individualità della persona.

I diritti in questione sono:

- il diritto al lavoro, tutelato e retribuito in maniera equa;
- il diritto ad un tenore di vita che garantisca la salute e il benessere anche della famiglia;
- il diritto al riposo e allo svago;
- il diritto all'assistenza sanitaria;
- il diritto all'istruzione;
- il diritto alla partecipazione alla vita culturale della comunità.

Il primo documento a tutelare, oltre ai diritti civili e politici, anche i diritti economici, sociali e culturali è la *Dichiarazione universale dei diritti umani*:¹⁸ siamo quindi ormai alla metà del Novecento. L'esercizio effettivo di questi diritti dovrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino. In questo senso si parla di diritti di matrice socialista, contrapposti a quelli di matrice liberale della prima generazione. Affinché i diritti economici, sociali e culturali possano essere effettivamente realizzati è necessario che lo Stato s'impegno in maniera attiva e concreta: i diritti economici, sociali e culturali impongono allo Stato specifici obblighi, primo fra tutti la rimozione di quegli ostacoli che impediscono a tutti di accedere al benessere e alla protezione sociale. In tal senso, la cosiddetta “concezione socialista dei diritti

¹⁸ La Dichiarazione sancisce prima di tutto il diritto all'uguaglianza (art. 1), alla vita, alla libertà e alla sicurezza (art. 3); successivamente vengono elencati i diritti civili (dall'art. 4 all'art. 20) e politici (art. 21); infine i diritti economici, sociali e culturali (dall'art. 22 all'art. 27).

umani”, sviluppatasi negli Stati comunisti, sottolineava la priorità dei diritti economici e sociali rispetto alle libertà civili e i diritti politici, e sostituiva le garanzie giuridiche e procedurali dei diritti con le cosiddette “garanzie materiali”: ciò su cui veniva posto l’accento era l’eguaglianza economica e sociale e la convinzione che non poteva esserci «libertà senza pane».¹⁹

Come accennato sopra, la *Dichiarazione* non è un documento sufficiente a generare degli obblighi vincolanti; quindi sia per i diritti civili e politici, sia per quelli economici, sociali e culturali è stato necessario sottoscrivere appositi trattati: si è così giunti al *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e al *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, entrambi del 1966, in cui i diritti sanciti dalla *Dichiarazione* vengono ripresi e definiti in maniera più specifica e inseriti in un documento che obbliga gli Stati che lo firmano a rispettare le regole in esso contenute.

Possiamo datare i nuovi diritti umani, quelli cosiddetti di terza generazione, agli anni Settanta. I destinatari non sono più i singoli individui, ma i popoli. Ecco quindi che si parla di diritto all’autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, all’equilibrio ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa ambientale.

Sono anche *diritti di tipo solidaristico*: esiste un diritto/dovere di solidarietà internazionale, poiché ogni popolo ha delle responsabilità nei confronti degli altri popoli, in particolare nei confronti di quelli che si trovano in situazioni di difficoltà. Fanno poi parte dei diritti di terza generazione anche quelli che tutelano categorie di individui, ritenute particolarmente deboli perché esposte a violazioni dei loro diritti: le donne e l’infanzia.

È del 1984 la *Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace*, di cui riportiamo un ampio estratto:

*L’Assemblea Generale,
Riaffermato che la missione principale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite è quella di mantenere la pace e la sicurezza
internazionale; [...]*

¹⁹ Quest’affermazione è stata contraddetta dall’evoluzione della società e dell’economia socialiste. Una delle rivendicazioni fondamentali del movimento *Solidarnosc* in Polonia, nel 1980-81, era che non può esserci «pane senza libertà», visto che in assenza del mercato e delle libertà non c’era modo di sviluppare un’economia efficiente.

Tenuto conto del desiderio e della volontà di tutti i popoli di eliminare la guerra dalla vita dell'umanità e, soprattutto, di prevenire una catastrofe nucleare mondiale;

Convinta che l'assenza di guerra costituisca, a livello internazionale, una condizione primordiale del benessere, della prosperità materiale e del progresso degli Stati nonché della realizzazione completa dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo proclamati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; [...]

Riconosciuto che ogni Stato ha il sacro dovere di garantire ai popoli una vita pacifica;

Proclama solennemente che i popoli della Terra hanno un sacro diritto alla pace;

Dichiara solennemente che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione di questo diritto costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato;

Sottolinea che, per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace, è indispensabile che la politica degli Stati tenda all'eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di quella nucleare, all'abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla composizione pacifica delle controversie internazionali sulla base dello Statuto delle Nazioni Unite.

Di due anni successivi, del 1986, è la *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo*, che all'art. 1 afferma:

1) *Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni individuo e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire a uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico nel quale tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati, e di beneficiare di tale sviluppo.*

2) *Il diritto dell'uomo allo sviluppo presuppone altresì la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione, che comprende [...] l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità su ogni loro ricchezza e risorsa naturale.*

I diritti di quarta generazione, infine, rivendicano una tutela dalle minacce causate dalle nuove tecnologie: sono, per esempio, i diritti relativi al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica e delle nuove tecnologie di comunicazione (come internet); ma anche il diritto alla *privacy* (ossia il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata).

In particolare, grande rilevanza ha, in tema di bioetica, la *Convenzione di Oviedo (Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina* o, più brevemente,

Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina), che, adottata dal Consiglio d'Europa a Oviedo il 4 aprile 1997, rappresenta uno dei documenti più coraggiosi e avanzati sullo spinoso argomento del consenso informato alle cure mediche e sui diritti dell'uomo in rapporto alle nuove prospettive che la ricerca scientifica rivela e ai nuovi rischi che possono compromettere tali diritti. In concreto, l'articolo 9 della *Convenzione* precisa che, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi: in sostanza, il testamento biologico.

La nascita di questi nuovi diritti è dunque una conseguenza diretta della scoperta di nuove tecnologie, spesso responsabili della violazione di diritti (si pensi ai danni che possono causare alla salute i cibi geneticamente modificati, oppure ai pericoli in cui i bambini possono incorrere utilizzando internet).

Essendo una nuova categoria, occorrerà un po' di tempo perché questi diritti vengano formulati con precisione ed introdotti in documenti ufficiali: sono comunque una conferma della storicità e mutabilità dei diritti, per cui un ulteriore sviluppo (una quinta generazione di diritti) sarà ancora possibile, e dovrà avvenire nella direzione di un *consensus omnium gentium*, avvalendosi anche dell'apporto del pensiero femminile, di culture non occidentali, delle minoranze e dei popoli indigeni.

Riassumiamo, in conclusione, i principali documenti e convenzioni²⁰ a tutela dei diritti umani successivi alla *Dichiarazione* del 1948, alcuni dei quali saranno approfonditi meglio nei prossimi paragrafi:

- 1948 Convenzione sulla prevenzione e punizione dei crimini di genocidio;²¹
- 1949 Convenzioni di Ginevra relative alla protezione delle vittime nei conflitti armati interni e internazionali;
- 1951 Convenzione di Ginevra sui rifugiati;

²⁰ Le date si riferiscono al momento dell'adozione non a quello dell'entrata in vigore, per la quale è necessaria la ratifica di un certo numero di paesi variabile per ciascun trattato.

²¹ In verità, è stata adottata il 9 dicembre 1948, quindi un giorno prima della *Dichiarazione*; è entrata in vigore nel 1951.

- 1959 Dichiarazione dei diritti del fanciullo;²²
- 1965 Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
- 1966 Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
- 1967 Creazione di meccanismi d'inchiesta da parte della Commissione dell'ONU dei diritti umani sulle violazioni dei diritti dell'uomo dei paesi membri;
- 1968 Proclamazione di Teheran: adottata dalla prima Conferenza mondiale sui diritti umani, «sollecita tutti i popoli e tutti i governi ad impegnarsi per l'affermazione dei principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e a moltiplicare gli sforzi per far sì che tutti gli esseri umani vivano una vita improntata alla libertà e dignità e foriera di benessere fisico, mentale, sociale e spirituale»;
- 1973 Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di *apartheid*;
- 1979 Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;²³
- 1984 Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudele, inumano o degradante;

²² Il primo riconoscimento formale della dignità del bambino e della sua specificità risale al 24 settembre 1924, quando la Società delle Nazioni approvò la prima *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, conosciuta come la *Dichiarazione di Ginevra*.

²³ Nel 1993 si è aggiunta la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, frutto di una forte pressione dei movimenti delle donne, culminata nella *Conferenza di Vienna sui diritti umani*. La *Dichiarazione* fornisce per la prima volta una definizione ampia della violenza contro le donne, definita come "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata"; nella stessa *Conferenza di Vienna* si è decisa anche l'istituzione di una relatrice speciale sulla violenza contro le donne. Nel 2000 è poi entrato in vigore il Protocollo supplementare alla *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (1999), che rappresenta un significativo avanzamento nella protezione e nella promozione dei diritti umani delle donne, in quanto offre a singole donne e ad associazioni di donne un meccanismo di accesso diretto al Comitato delle Nazioni Unite che monitora il rispetto della *Convenzione*.

- 1984 Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace;
- 1986 Dichiarazione sul diritto allo sviluppo;
- 1989 Convenzione sui diritti del fanciullo;²⁴
- 1989 Convenzione su popoli indigeni e tribali;²⁵
- 1990 Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie²⁶ (ratificata solo nel 2003);
- 1993 Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna: adottati dalla Conferenza mondiale dell'ONU sui diritti umani, tenutasi appunto a Vienna tra il 14 e il 25 giugno di quell'anno, accordano grande spazio alla democrazia ed allo sviluppo considerati come parte integrante dei diritti dell'uomo; il Programma chiama tutti gli Stati membri a creare delle istituzioni nazionali che siano garanti dei diritti dell'uomo;
- 1998 Statuto di Roma sulle Corti Criminali Internazionali (in vigore dal 2002);
- 2000 Dichiarazione del Millennio;²⁷

²⁴ Nel 2000 si sono aggiunti il *Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati* e il *Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino sulla compravendita di minori, la prostituzione e la pornografia infantile*.

²⁵ In verità questa è una revisione della *Convenzione sulle popolazioni indigene e tribali*, adottata, nel 1957, sempre dall'ILO (o OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro), come questa del 1989: l'ILO infatti è stata finora l'unica agenzia dell'ONU che abbia espresso interesse verso i diritti degli indigeni (visto anche il loro sfruttamento nel lavoro); la *Convenzione* del 1989 riconosce i diritti di proprietà della terra dei popoli tribali, le loro pratiche culturali e sociali, garantisce il rispetto delle loro tradizioni, chiede che le loro risorse naturali vengano protette e stabilisce che essi debbano essere consultati ogniqualvolta vengano varati leggi o progetti di sviluppo che possono avere un impatto sulle loro vite.

²⁶ Risalgono rispettivamente al 1949 e al 1975 le precedenti *Convenzioni* dell'ILO (questa del 1990 è invece dell'Assemblea Generale) sulla migrazione per motivi di lavoro e sui diritti dei lavoratori migranti.

²⁷ Definisce gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Millennium Development Goals* o MDG o, più semplicemente, *Obiettivi del Millennio*) che tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015: sradicare la povertà estrema e la fame; garantire l'educazione primaria universale; promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere l'HIV, la malaria

- 2006 Convenzione sui diritti delle persone disabili;²⁸
 2007 Dichiarazione sui Popoli Indigeni e Tribali.²⁹

Esistono poi diverse convenzioni a livello regionale o continentale; ne ricordiamo solo alcune:

- *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU): è un trattato internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale³⁰ il cui scopo è promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. La convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre

ed altre malattie; garantire la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. L'*Agenda 21*, spesso citata insieme agli Obiettivi del Millennio, è un programma delle Nazioni Unite elaborato nel 1992 (durante la *Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo* delle Nazioni Unite, informalmente conosciuta come *Summit della Terra*, tenutasi a Rio de Janeiro), dedicato allo sviluppo sostenibile. La cifra 21 che fa da attributo alla parola Agenda si riferisce al 21° secolo, in quanto temi prioritari di questo programma sono le emergenze climatico-ambientali e socio-economiche che l'inizio del Terzo Millennio pone inderogabilmente dinnanzi all'intera umanità.

²⁸ È il primo trattato sui diritti umani del XXI secolo ed è entrato in vigore l'8 maggio 2008: rappresenta, come ha detto l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, «l'alba di una nuova era» per circa 650 milioni di disabili in tutto il mondo. Già nel 1975 le Nazioni Unite avevano proclamato la *Dichiarazione dei diritti dei disabili*.

²⁹ Elaborata dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (dal 2006 Consiglio dei diritti umani: vd. infra), è stata approvata il 13 settembre 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU e costituisce un completamento delle precedenti convenzioni sul tema degli indigeni.

³⁰ Fondata il 5 maggio 1949 col *Trattato di Londra* (conosciuto anche come *Statuto del Consiglio d'Europa*), le sue principali finalità sono le seguenti: tutela dei diritti dell'uomo e della democrazia parlamentare; garanzia del primato del diritto; sviluppo dell'identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali; conclusione di accordi europei per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri. I paesi che diedero vita inizialmente al Consiglio d'Europa furono 10, mentre altri 37 Stati hanno aderito successivamente: i soli Stati europei non membri sono il Vaticano (che rimane volontariamente al di fuori delle organizzazioni internazionali) e la Bielorussia (a cui è stato negato l'ingresso per mancanza di democrazia). Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono tuttavia vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Il Consiglio d'Europa non va confuso con il Consiglio europeo, con il Consiglio dell'Unione europea o con la Commissione europea, che sono tutti organismi dell'Unione europea.

- 1953, ha istituito nel 1959 la *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, che ha sede a Strasburgo ed è parte del Consiglio d'Europa (e che non va confusa né con la Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ha sede a Lussemburgo, né con la Corte Internazionale di Giustizia de L'Aja, che dipende dall'ONU);
- *Atto finale di Helsinki*³¹ della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975: la Conferenza, a cui presero parte 35 nazioni (gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, il Canada e tutti gli Stati europei a esclusione dell'Albania), si prefiggeva di smorzare la tensione sorta con la guerra fredda. All'ordine del giorno furono poste tre questioni principali: la sicurezza in Europa, la collaborazione nei settori economico, scientifico, tecnologico e ambientale e la cooperazione in campo umanitario;³²

³¹ Esso in verità non fu un accordo internazionale vero e proprio e, pertanto, non fu oggetto, così come i documenti finali dei successivi vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992, di ratifica da parte dei singoli Parlamenti, ma costituì la giustificazione politico-giuridica per contrastare la politica repressiva dei governi dell'Europa orientale.

³² La Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa (CSCE) è la "mamma" dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE – *Organization for Security and Cooperation in Europe*), un'organizzazione internazionale per la promozione della pace, del dialogo politico, della giustizia e della cooperazione in Europa, che conta, attualmente, 56 paesi membri ed è, pertanto, la più vasta organizzazione regionale per la sicurezza. La Conferenza intergovernativa, infatti, senza strutture ed uffici fino al 1990, quando, con la firma della *Carta di Parigi* per una nuova Europa (atto con il quale veniva di fatto riconosciuta la fine delle divisioni della guerra fredda) è iniziata la fase dell'istituzionalizzazione, con la caduta dei regimi comunisti dell'Europa orientale ha cambiato volto e missione: si è data come obiettivo il mantenimento della pace e della sicurezza in Europa, ha assunto compiti concreti di prevenzione e composizione pacifica dei conflitti che si sono susseguiti nei paesi dell'Est europeo proprio in conseguenza della disgregazione del blocco sovietico, e ha, inoltre, preso parte alla fase della ricostruzione seguita a tali conflitti, cercando, ad esempio tramite l'istituzione di *osservatori* elettorali indipendenti per il monitoraggio delle elezioni, di favorire il processo di transizione democratica dell'Europa dell'Est. A partire dal 1° gennaio 1995, si è infine trasformata in *Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa*. Da conferenza indetta per discutere su sicurezza e cooperazione e sui modi per renderle effettive, si è strutturata così un'organizzazione con la finalità politica di operare, in modo globale, per la sicurezza e la cooperazione. La sua ultima missione è quella costituita dai 200 osservatori inviati dal 1° ottobre scorso in Georgia, a seguito della guerra russo-georgiana dell'agosto 2008.

- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*: proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, risponde alla necessità di definire un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza, garantiti a tutti i cittadini dell'Unione. Essa è poi confluita nella Costituzione europea del 2004;
- *Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo* del 1969;
- *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, adottata nel 1981 a Nairobi in seno all'OUA (Organisation de l'Unité Africaine);
- *Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo*, proclamata presso l'UNESCO a Parigi nel 1981, è la versione islamica della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*;
- *Dichiarazione sui diritti umani delle Nazioni Islamiche*, proclamata al Cairo nel 1990 dalla 19^a Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri.

Il sistema Nazioni Unite: organi e agenzie dell'ONU (o collegate all'ONU)

Esistono numerosi e diversi enti (organi interni, agenzie specializzate e organizzazioni internazionali), la cui esistenza, contrariamente a quella degli organi primari³³ dell'ONU, non è specificamente prevista all'interno dello Statuto delle Nazioni Unite. Creati nel tempo per scopi specifici, possono comunque dipendere o essere collegati agli organi primari stessi. Ricorderemo solo quelli che maggiormente riguardano i diritti umani, *in primis*:

- *l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani*³⁴ (UNHCHR – *United Nations High Commissioner for Human Rights*), creato nel 1993 dall'Assemblea Generale, a seguito della *Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo* tenutasi a Vienna (in cui furono adottati, come già ricordato, la *Dichiarazione* e il *Programma d'Azione* di Vienna), è il principale responsabile dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e ha il

³³ Ricordiamo che sono il Segretario Generale, il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, il Consiglio Economico e Sociale.

³⁴ Dal 1° agosto 2008 il nuovo Alto Commissario per i Diritti umani è il magistrato sudafricano Navanethem Pillay: scelta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, è la prima donna africana a ricoprire l'incarico (per un mandato di quattro anni), succedendo ad un'altra donna, la canadese Louise Arbour.

mandato di promuovere e proteggere tutti i diritti proclamati dalla *Carta delle Nazioni Unite* e dai diversi trattati internazionali sui diritti umani. Centrale è poi il *Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani*³⁵ (UNHRC – *United Nations Human Rights Council*), con sede a Ginevra, il cui mandato è quello di supervisionare il rispetto e le eventuali violazioni dei diritti umani in tutti gli Stati aderenti alle Nazioni Unite (anche quelli che hanno votato contro la creazione del Consiglio) e informare l'opinione pubblica mondiale dello stato di tali diritti nel mondo. Qualora ravvisasse violazioni dei diritti umani in un paese, il Consiglio può aprire, su richiesta di uno Stato membro o su segnalazione di un'organizzazione per il rispetto dei diritti umani, le cosiddette "procedure speciali": un *pool* di esperti, guidato da un rappresentante del Consiglio, si reca di persona nell'area interessata per verificare rispetto o violazioni dei diritti umani, per poi riferirne al Consiglio, il quale, a maggioranza, deciderà se si deve aprire o meno la procedura.³⁶

- *l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati* (ACNUR o UNHCR – *United Nations High Commissioner for Refugees*) è l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati: fornisce protezione internazionale e assistenza materiale e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione. Fondato il 14 dicembre 1950 per soccorrere i profughi presenti in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, ha sede a Ginevra, dove, nel 1951, fu firmata la già cita-

³⁵ Ha sostituito dal 2006 la precedente *Commissione per i Diritti Umani* delle Nazioni Unite (la quale, creata nel 1946 e composta di 53 membri, appena insediata, ebbe appunto l'incarico di redigere il testo della *Dichiarazione universale dei diritti umani*). La composizione del Consiglio è ora di 47 membri eletti dall'Assemblea Generale con rotazione triennale. Lo scopo del cambiamento è quello di ampliare i poteri della precedente Commissione, il cui prestigio aveva subito un certo declino negli ultimi anni anche per la presenza negli organi direttivi di paesi noti per la sistematica violazione dei diritti umani, creando un organo con potere decisionale più forte; c'è però da dire che anche le risoluzioni del "nuovo" Consiglio non sono vincolanti (non si può imporre un embargo per la "semplice" violazione dei diritti umani) e inoltre in molti hanno criticato la partecipazione al Consiglio di Stati che violano palesemente i diritti umani, come Arabia Saudita, Cuba, Marocco e Cina.

³⁶ Attualmente gli Stati contro i quali è stata aperta una "procedura speciale" sono 9: Birmania, Burundi, Cambogia, Corea del Nord, Haiti, Israele, Liberia, Somalia, Sudan.

ta *Convenzione delle Nazioni Unite per i rifugiati*: in base ad essa l'ONU appunto protegge e assiste economicamente profughi, rimpatriati, sfollati interni, richiedenti asilo, apolidi³⁷ con programmi finanziati da contributi volontari versati da governi e privati.

- **FAO** (*Food and Agriculture Organization*) – *Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura*: è una sorta di ministero mondiale dell'agricoltura, della pesca e delle foreste che si occupa di pianificare risorse e coltivazioni; ha inoltre il mandato di aiutare ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale. Ha sede a Roma ed è diretta dalla Conferenza plenaria dei paesi membri, che si riunisce ogni due anni per analizzare le attività svolte ed approvare il programma di lavoro e il *budget* per l'esercizio biennale seguente. La Conferenza elegge il Consiglio, l'organo direttivo, composto da 49 paesi eletti per tre anni a rotazione, e il direttore generale³⁸ a capo dell'organizzazione. Strettamente collegati alla FAO e sempre con sede a Roma sono il *Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo* (IFAD, *International Fund for Agriculture Development*), un'agenzia delle Nazioni

³⁷ Questa la differenza tra le "categorie":

Rifugiato: colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e ha ottenuto ospitalità e protezione in un paese straniero;

Richiedente asilo: colui che, lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda di asilo, è in attesa di una risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante in merito al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Profugo: chi è costretto a lasciare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani, catastrofi, senza tuttavia avere il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Sfollato (*Internally Displaced Person*): chi lascia il proprio territorio a causa di guerre, persecuzioni o calamità naturali, ma rimane all'interno del proprio paese;

Apolide: colui che non è riconosciuto cittadino da nessuno Stato.

Attualmente l'agenzia ONU per i rifugiati fornisce assistenza a circa 32 milioni di persone: nel 2007 sono aumentati sia gli sfollati (26 milioni), sia i rifugiati, 11 milioni circa; mai si era raggiunto un numero così elevato.

³⁸ L'attuale direttore generale, il senegalese Jacques Diouf, è al suo terzo mandato consecutivo: eletto per la prima volta nel novembre del 1993, è stato riconfermato nel 1999 e rieletto nel novembre 2005 per altri 6 anni.

Unite specializzata nell'incremento delle attività agricole dei paesi membri, e il *World Food Program*, in italiano PAM, *Programma Alimentare Mondiale*, altra fondamentale agenzia ONU, fondata nel 1963: è infatti la più grande organizzazione umanitaria del mondo, che ogni anno distribuisce cibo a circa 90 milioni di persone in 80 paesi; si propone inoltre di sradicare la fame e la malnutrizione e di offrire alla popolazione i mezzi adeguati per procurarsi il cibo senza dipendere dagli aiuti alimentari. Il programma del WFP si articola in 3 punti:

- salvare con gli aiuti le vite dei rifugiati di guerra e le popolazioni povere;

- migliorare la qualità del cibo per prevenire la mortalità infantile e per le persone già colpite da AIDS o altre malattie;

- creare programmi di sviluppo affinché le popolazioni povere producano il cibo in modo autonomo e sostenibile, aiutandole anche nella distribuzione e vendita dei prodotti.

- ILO (*International Labour Organization*) – *Organizzazione Internazionale del Lavoro* (OIL): si occupa di promuovere la giustizia sociale e di formulare gli *standard* minimi internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore. Ha sede a Ginevra.
- UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) – *Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura*, fondata per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione. Ha sede a Parigi.
- OMS – *Organizzazione mondiale della sanità* (o *World Health Organization*, WHO), agenzia specializzata per la salute con sede a Ginevra, ha come obiettivo il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del livello più alto possibile di salute, definita come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia.
- *Fondo Monetario Internazionale* e *Banca Mondiale* furono istituiti nel 1945, a seguito dell'entrata in vigore degli accordi della conferenza di Bretton Woods (tenutasi nel luglio del 1944), per creare un sistema di coordinamento e controllo delle politiche economiche degli Stati a livello internazionale che evitasse il ripetersi di disastrose crisi economiche come quella del 1929. In particolare, il *Fondo Monetario* doveva occuparsi

di economia monetaria e la *Banca Mondiale* di ricostruzione e sviluppo.³⁹ Oggi entrambi si occupano, perlopiù, di concedere prestiti agli Stati membri, in particolare a quelli del Sud del Mondo, in caso di squilibrio della bilancia dei pagamenti. Il FMI si occupa anche della ristrutturazione del debito estero dei paesi del cosiddetto Terzo Mondo, imponendo loro piani di aggiustamento strutturale, come precondizione per ottenere prestiti o condizioni più favorevoli per il rimborso del debito: proprio tali piani costituiscono l'aspetto più controverso⁴⁰ della sua attività, essendo modellati su una visione neoliberista dell'economia e sulla convinzione che il libero mercato sia la soluzione migliore per lo sviluppo economico di questi paesi.⁴¹

³⁹ L'Organizzazione Mondiale del Commercio, conosciuta con il nome inglese *World Trade Organization* (WTO), con sede a Ginevra, è invece un istituto indipendente dall'ONU, ma cooperante con *Banca Mondiale* e FMI, nato nel 1995 per supervisionare gli accordi commerciali tra gli Stati membri. Vi aderiscono oltre 152 paesi (non ancora la Russia, mentre la Cina ne fa parte dal 2001), pari a circa il 97% del commercio mondiale. Già nel 1947, comunque, fu firmato, sempre a Ginevra, da 23 paesi il *General Agreement on Tariffs and Trade* (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, meglio conosciuto come GATT), per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale; all'interno del GATT, che in pratica ha funzionato come un'organizzazione, a cui aderirono progressivamente 123 paesi, fino al 1994 si sono discusse ed adottate le norme per regolare il commercio internazionale e sono stati affrontati e disciplinati i rapporti commerciali fra Stati Uniti, Unione Europea e gli altri paesi ad economia di mercato aderenti all'accordo.

⁴⁰ WTO, *Fondo Monetario Internazionale* e *Banca Mondiale* sono fortemente criticati dal movimento no-global e da alcuni illustri economisti, come il Premio Nobel Joseph Stiglitz, che li accusano di essere un'istituzione manovrata dai poteri economici e politici del cosiddetto Nord del Mondo, di peggiorare le condizioni dei paesi poveri, anziché adoperarsi per l'interesse generale, promuovendo la contestata globalizzazione dell'economia ed il problematico libero commercio e favorendo così le multinazionali occidentali.

⁴¹ In ambito economico, anche se del tutto separata dall'ONU, occorre poi non dimenticare l'*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*, da cui l'acronimo OCSE, nata dall'esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento in campo economico: inizialmente 16 nazioni europee, nel periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale, costituirono nel 1948, a Parigi, l'*Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica* (OECE), che tuttavia risultò ben presto superata dagli organismi di integrazione economica europea (CECA, CEE, EURATOM); così nel 1960, sempre a Parigi, si costituì l'OCSE, di cui entrarono a far parte, oltre ai paesi

Il diritto penale internazionale

L'istituzione di un tribunale internazionale contro i crimini di guerra fu proposta per la prima volta dallo svizzero Gustav Moynier, all'indomani del conflitto franco-prussiano del 1870, per giudicare le violazioni del trattato sulla protezione delle vittime militari della guerra, firmato, come si è detto, a Ginevra nel 1864. Tale questione riemerse poi al termine della prima guerra mondiale, quando fu creata la prima commissione internazionale d'inchiesta, la "Commissione sulle responsabilità degli Autori della Guerra e sull'applicazione delle Sanzioni". Le potenze vincitrici del conflitto, nel corso della Conferenza di pace di Parigi del 1919, affidarono a tale Commissione il compito di svolgere attività investigative circa le violazioni dei trattati (sempre quello di Ginevra del 1864 e quelli de L'Aja del 1899 e del 1907) commesse dai militari tedeschi e turchi nel corso del conflitto. Le fasi processuali e quelle di vera e propria esecuzione della pena avrebbero dovuto essere trasferite, secondo le previsioni del trattato di Versailles, ad un tribunale *ad hoc*, che però non fu mai istituito, a causa, soprattutto, del venir meno della volontà politica degli Alleati. Anche tra le due guerre mondiali furono elaborate varie proposte di tribunale internazionale, sia nell'ambito della Società delle Nazioni, sia nel contesto delle prime organizzazioni internazionali non governative.

Ma la codificazione dei crimini internazionali, ossia delle violazioni del diritto internazionale, avvenne per la prima volta con l'accordo di Londra del 1945, che istituì i tribunali penali di Norimberga e Tokyo. Il passo più importante fu che, mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è collettiva (diretta cioè contro lo Stato nel suo complesso), la fine della Seconda guerra mondiale vide, per la prima volta, individui (che avevano ricoperto alti incarichi governativi) chiamati a rispondere personalmente davanti a un tribunale internazionale dei crimini commessi in nome del loro Stato contro altri popoli. Con tutti i suoi limiti,

che già avevano aderito all'OECE, anche Canada, USA e, in un secondo momento, Giappone, Finlandia, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Corea del Sud, ed infine, dopo la dissoluzione del blocco sovietico, anche Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia. Così l'OCSE ha allargato la sua azione verso obiettivi di integrazione e cooperazione economica e finanziaria tra i maggiori paesi del cosiddetto Occidente.

Norimberga creò dunque un precedente importante in materia di tutela dei diritti umani a livello mondiale, con la creazione della nozione di crimine contro l'umanità: si affermò cioè l'idea che esistono valori che gli Stati non possono violare coprendosi sotto il mantello della sovranità e dell'indipendenza.

I crimini internazionali sono sostanzialmente tre: quelli contro l'umanità (nella definizione rientra praticamente qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico, compresa la pratica dell'*apartheid*), i crimini di guerra, il genocidio. In particolare quest'ultimo, una pratica che consiste nello sterminio di un intero gruppo sulla base di una discriminazione di natura razziale, etnica o religiosa, è condannato dalla citata *Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio* del 1948.

In questo senso, è molto importante lo Statuto della *Corte Penale internazionale*, approvato a Roma nel 1998.⁴² La *Corte Penale Internazionale* è in effetti il primo vero tribunale permanente che si occupa di indagare e di giudicare le persone che si siano macchiate dei crimini più gravi, anche se esse occupano dei ruoli politici di peso nei loro paesi oppure se fanno parte di forze militari. Nello Statuto della Corte si condannano i crimini di genocidio (art. 6) e quelli di *apartheid*, discriminazione razziale e di tortura⁴³ (definiti come crimini contro l'umanità, art. 7). Anche lo stupro è stato dichiarato dallo Statuto crimine contro l'umanità⁴⁴ e finalmente anche una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (la

⁴² Stipulato il 17 luglio del 1998, è entrato in vigore il 1° luglio 2002 alla ratifica dello Statuto stesso da parte del sessantesimo Stato. Al 17 luglio 2008 lo Statuto di Roma è stato firmato da 139 Stati; 107 Stati lo hanno ratificato o vi hanno aderito (ma non USA, Cina e Russia).

⁴³ Già condannata nell'articolo 5 della *Dichiarazione universale dei diritti umani*: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti»; e dalla già citata *Convenzione contro la tortura* del 1984.

⁴⁴ Nel 1945 il Tribunale militare internazionale di Norimberga ignora lo stupro e l'abuso sessuale; nel 1949 la Quarta Convenzione di Ginevra include la prima norma internazionale contro la pratica dello stupro; nel 1993-1994 gli Statuti dei Tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda menzionano per la prima volta lo stupro tra i crimini contro l'umanità; il 22 febbraio 2001 il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, con una sentenza storica condanna, tre miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale di donne bosniache: il capo d'accusa per la prima volta viene considerato un crimine contro l'umanità.

1820, del 20 giugno 2008) ha definito lo stupro arma e crimine di guerra.

Nonostante l'importanza storica della definizione di una giustizia penale internazionale e della creazione delle corti penali internazionali, non mancano tuttavia le critiche. I due più gravi difetti dei tribunali penali internazionali sono la lentezza dei processi e la necessità di avvalersi della cooperazione degli Stati, mancando la quale i tribunali si rivelano impotenti: essi infatti non dispongono di un corpo di polizia giudiziaria autonomo, che possa raccogliere testimonianze, compiere perquisizioni, sequestrare oggetti, convocare – se necessario coercitivamente – eventuali testimoni, arrestare persone indiziate di reato: per tutte queste operazioni devono sempre chiedere l'aiuto a Stati sovrani, che, in più di un caso, hanno rifiutato di cooperare o hanno cooperato pochissimo. Altra questione aperta è che i tribunali penali internazionali esistenti non sono competenti a pronunciarsi su due dei più gravi crimini internazionali attuali: il terrorismo e l'aggressione.

Schematizzando, questi sono stati i passi principali per la completa definizione di tali reati e il perseguimento di coloro che si sono macchiati di tali crimini.

1946 *Processo di Norimberga*: si tratta in verità di due distinti gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella Seconda guerra mondiale e nella Shoah, che si tennero nella città tedesca di Norimberga dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946. In seguito a tali processi, nel 1946 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite emise una risoluzione a "Conferma dei principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga", in cui si riconobbe la necessità da parte della comunità internazionale di giungere ad un'opera di codificazione: si trattò del cosiddetto *Codice di Norimberga*⁴⁵ del 1950.

⁴⁵ In verità il Rapporto s'intitola "Principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga" e vi si affermano sette principi fondamentali, già in parte ricordati:

- La responsabilità penale internazionale è individuale: pertanto, chiunque commetta un atto costituente crimine di diritto internazionale è di questo responsabile e passibile di condanna. Resta la responsabilità internazionale dello Stato se questo organizza e viola i suoi doveri di prevenzione e repressione.
- I crimini internazionali sono indipendenti dal diritto interno dello Stato.

- 1949 *Convenzioni di Ginevra*: si tratta, come già chiarito, della serie di trattati sottoscritti a Ginevra, che costituiscono, nel loro complesso, un *corpus* giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di diritto di Ginevra, diritto delle vittime di guerra o diritto internazionale umanitario.
- 1993 *Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY)*, è una corte *ad hoc* con sede a L'Aja. È la prima corte per crimini di guerra costituita in Europa dalla Seconda guerra mondiale ed è chiamata a giudicare gli eventi avvenuti in tre differenti conflitti: in Croazia (1991-95), in Bosnia-Erzegovina (1992-95) e in Kosovo (1998-99).
I reati perseguiti e giudicati sono principalmente quattro:
1. violazioni delle consuetudini e delle leggi di guerra;
2. gravi infrazioni alla *Convenzione di Ginevra* del 1949;
3. crimini contro l'umanità;
4. genocidio.
La Corte può processare solamente persone singole; quindi nessuno Stato, partito politico od organizzazione ricade sotto la sua giurisdizione; la pena massima applicabile è l'ergastolo. Entro il 2008 la procura dovrebbe terminare tutti i primi gradi di giudizio e nel 2010 concludere l'intero *iter*.
- 1994 *Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR)* ha sede ad Arusha (Tanzania) e giudica i responsabili del genocidio ruandese e di altre gravi forme di violazioni dei diritti umani commessi nel 1994 sul territorio ruandese o da cittadini ruandesi negli Stati confinanti. Da questo tribunale,

- Il fatto che un soggetto abbia commesso crimine internazionale, agendo in qualità di Capo di Stato o Alto funzionario, non lo esime dalla responsabilità penale internazionale personale.
- Il fatto che un soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine non lo esime dalla propria personale responsabilità penale internazionale. Parallelamente il subordinato ha il dovere di sottrarsi dall'eseguire ordini riguardanti atti criminali.
- Il soggetto imputato di crimine internazionale ha diritto ad un processo equo, imparziale e rispettoso dei principi generalmente riconosciuti.
- I crimini internazionali sono i crimini contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità.
- La complicità costituisce crimine di diritto internazionale.

per la prima volta dal 1948, è stata emessa una condanna per genocidio, nei riguardi di Jean Kambanda, condannato all'ergastolo nel 1998; nello stesso anno anche Jean-Paul Akayesu, sindaco della città ruandese di Taba, è stato condannato all'ergastolo per il massacro di 2000 tutsi rifugiati nel municipio di Taba e per stupro. Quest'ultimo, per la prima volta, è stato definito crimine contro l'umanità, inteso come atto di genocidio contro donne appartenenti a gruppi etnici da umiliare e "distruggere".

1998 *Corte Penale Internazionale (International Criminal Court – ICC)*, a differenza dei tribunali precedenti è, come si accennava sopra, un'istituzione permanente che, dalla sede de L'Aja, si pronuncia sui crimini internazionali⁴⁶ commessi dopo la sua istituzione. Essa ha una competenza potenzialmente universale: può giudicare crimini commessi da un cittadino di uno degli Stati contraenti o perpetrati sul territorio di uno di tali Stati. Inoltre, quando la Corte è attivata, non dal procuratore-capo *motu proprio* o su istanza di uno Stato contraente, ma dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la sua competenza si estende a qualunque grave crimine internazionale, anche se commesso da una persona che non ha la cittadinanza di uno Stato contraente o sul territorio di uno Stato che non è parte dello Statuto della Corte.

2002 *Corte Speciale per la Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone – SCSL)*, instaurata congiuntamente dal governo della Sierra Leone e dalle Nazioni Unite per giudicare i responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel territorio della Sierra Leone dopo il 30 novembre 1996 (durante la guerra civile), si occupa di omicidi, stupri, stermini, atti di terrorismo, incendi, schiavitù, schiavitù sessuale, arruolamento di bambini presso le forze armate e attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e contro operatori umanitari. Ha sede a Freetown.

⁴⁶ Non deve quindi essere confusa con la *Corte Internazionale di Giustizia (International Court of Justice – ICJ)*, conosciuta anche come Corte Mondiale, che, fondata nel 1946, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite ed ha un duplice ruolo: comporre, in accordo con la legge internazionale, le dispute legali portate davanti ad esso dagli Stati e dare opinioni direttive su questioni legali proposte.

Diritti violati: qualche dato statistico e un breve approfondimento sulla questione della schiavitù

Nel mondo i diritti umani sono costantemente violati. La *Dichiarazione* infatti non è vincolante per gli Stati: questo vuol dire che da essa non derivano obblighi veri e propri, con relative sanzioni per chi non li rispetti. Pur essendo stati elaborati molteplici trattati e convenzioni, che invece, a differenza della *Dichiarazione*, obbligano tutti gli Stati che vi aderiscono a rispettare le regole in essi contenute, le forme di violazione dei diritti umani sono le più disparate e minacciano solitamente categorie di persone particolarmente indifese (si pensi alla tortura o alla discriminazione razziale oppure alla violazione dei diritti dei bambini o delle donne). Purtroppo è evidente che gli strumenti di repressione e prevenzione esistenti non sono sufficienti ad eliminarle. Ma proprio perché le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno, bisogna prendere coscienza del fatto che il pieno rispetto di tali diritti è, prima di tutto, una nostra responsabilità. Ecco quindi che improntare la propria vita sulla consapevolezza e sul rispetto dei diritti umani potrà portare benefici, seppur solo nel lungo periodo, perché il vero problema è rimuovere gli ostacoli che esistono all'esercizio dei diritti naturali storicamente acquisiti.

Ad esemplificazione del fatto che i diritti non sono ancora per tutti, riportiamo qualche dato statistico e ci limitiamo a un unico breve approfondimento sulla questione schiavitù/tratta di esseri umani.

Per quanto riguarda il diritto alla vita, il rapporto 2008 di "Nessuno tocchi Caino", *La pena di morte nel mondo*, ci dice che in 49 paesi è ancora in vigore la pena di morte e che nel 2007 sono avvenute 5.851 esecuzioni, di cui almeno 5.000 in Cina (circa l'85,4% del totale mondiale). Il diritto al cibo poi non vale certo per gli 860 milioni di affamati, di cui 300 milioni di bambini. E dire che uno degli obiettivi del Millennio, affermato con solenne promessa al vertice Fao del 1996, era quello di dimezzare entro il 2015 il numero delle persone affamate; ma dieci anni dopo, nel 2006, quel numero era cresciuto (di circa 60 milioni: nel 1996 i sottoalimentati erano infatti 800 milioni) e, visto l'aumento dei prezzi alimentari negli ultimi tre anni, esso attualmente sfiora ormai il miliardo.⁴⁷

⁴⁷ Questi i dati dell'ultimo fallimentare vertice della Fao, tenutosi a Roma nel giugno 2008, il cui rapporto di apertura, *Nutrition, Climate Change and*

Ed ecco qualche altro eloquente dato a livello mondiale:

- 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile;
- 2,4 miliardi di persone non dispongono di impianti fognari adeguati;
- 774 milioni di adulti, di cui i due terzi donne, sono analfabeti;
- 137 milioni sono i bambini e i giovani analfabeti (il 61% è costituito da ragazze);
- 218 milioni sono i ragazzi lavoratori tra i 5 e i 17 anni;⁴⁸
- 2,2 milioni sono i morti sul lavoro e 270 milioni i casi d'infortunio;⁴⁹
- 195,2 milioni di persone non hanno un lavoro;
- 1,3 miliardi di persone lavorano saltuariamente e guadagnano meno di 2 dollari al giorno;
- 12 milioni sono i lavoratori forzati⁵⁰ (cioè "schiavi"), di cui 2,4 milioni almeno vittime di tratta.

E proprio di schiavitù e tratta occorre brevemente parlare, perché tali pratiche sono, contrariamente a quanto forse si pensi, in

Bioenergy, sottolinea come lo spettro della fame sia anche uno degli effetti del *global warming* in atto. L'ultimissimo rapporto della Fao (pubblicato il 9 dicembre 2008), *Lo Stato dell'insicurezza alimentare nel mondo 2008*, aggiorna, molto in peggio, i dati: a fine 2007 gli affamati erano saliti a 963 milioni.

⁴⁸ Una cifra enorme, che riguarda anche i paesi industrializzati, ma per fortuna in leggera diminuzione rispetto ai 246 milioni nel 2000: le cifre sono state diffuse a Roma, dall'ILO, l'11 giugno 2008, alla vigilia della giornata mondiale contro il lavoro minorile, che dal 2002 si celebra appunto il 12 giugno (quest'anno era dedicata al tema dell'istruzione). La situazione italiana, poi, secondo l'Ires, il centro studi della Cgil, negli ultimi dieci anni è peggiorata: i minori al lavoro sarebbero tra i 500 e i 600 mila.

⁴⁹ Questi gli ultimi dati dell'ILO. Nella UE, poi, secondo i dati Eurostat relativi al 2005, gli incidenti mortali sul lavoro arrivano ogni anno a 5.700, mentre (di nuove stime dell'ILO) altre 159.500 persone perdono la vita a causa di malattie provocate dalla propria occupazione: combinando queste due cifre si arriva al dato di un morto ogni tre minuti e mezzo; in Italia, in particolare, sono almeno 4 milioni i lavoratori in nero (perlopiù immigrati), pari al 27 % della nostra economia, e nel 2007, secondo l'Inail, le morti bianche sono state 1.170 (erano state 1.341 nel 2006).

⁵⁰ Queste la stima dell'ILO, ma trattandosi di un settore illegale e pieno di ombre è difficile dare cifre precise. Secondo Kevin Bales (su cui vedi infra) di "Anti-Slavery International", nel mondo contemporaneo esistono 27 milioni di schiavi, mentre per altri attivisti la cifra si aggira attorno ai 200 milioni: la stessa Anti-Slavery però parla di 179 milioni di bambini coinvolti nelle peggiori forme di lavoro minorile che includono sfruttamento sessuale, lavoro per debito e schiavitù.

sempre più preoccupante crescita, spesso mascherate o sotto forme ambigue, sfuggenti, “nuove”.

Se in Europa la schiavitù⁵¹ iniziò a scomparire nel X secolo⁵² (e fu a partire dall'Illuminismo che si cominciò a contrastare la tratta degli schiavi negli altri continenti), la prima nazione europea a proclamare ufficialmente l'abolizione della tratta e a impegnarsi attivamente per impedirla fu l'Inghilterra nel 1807.⁵³ Esempio seguito progressivamente da diversi Stati europei, finché, dopo poco efficaci dichiarazioni comuni,⁵⁴ nel 1926 a Ginevra fu firmata dagli Stati aderenti alla Società delle Nazioni la *Convenzione* concernente la schiavitù. Essa faceva seguito alla *Conferenza di Bruxelles* del 1889-1890, in cui gli Stati si erano dichiarati “animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa”,⁵⁵ e nel primo articolo dava una prima definizione giuridica internazionale della schiavitù: «La schiavitù è lo stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni fra loro».

Sebbene nel 1932 la Società delle Nazioni affermasse che la schiavitù era legalmente presente solo in alcune regioni dell'Asia

⁵¹ Ma non la servitù della gleba, che, come già menzionato, in Russia fu abolita addirittura nel 1861.

⁵² Carlo Magno, ad esempio, proibì ai cristiani di utilizzare altri cristiani come schiavi, ma spesso il divieto non fu osservato; la Chiesa poi proibì la schiavitù per i cristiani e gli ebrei (ma essa avrebbe dunque potuto colpire le altre popolazioni). La Chiesa peraltro condannò più volte l'intero commercio costruito dagli europei in Africa.

⁵³ In verità, fu la Francia, nel 1794, a seguito della Rivoluzione, la prima nazione europea ad abolire la schiavitù, ma Napoleone la rilegalizzò nel 1802; essa venne poi abolita definitivamente nel 1848.

⁵⁴ Come la *Dichiarazione del Congresso di Vienna relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi* adottata nel 1815 da otto potenze coloniali.

⁵⁵ La tratta, abolita in Europa, continuò, e spesso si accrebbe, da parte dei paesi islamici: il porto di Aden rimase un centro di smistamento di schiavi fino all'inizio del XX secolo, e nello Yemen la tratta sembra essere continuata addirittura fino agli anni Sessanta del Novecento. All'interno del continente africano, poi, essa non è mai veramente sparita e tuttora persiste, per non parlare delle nuove forme di schiavitù apparse negli ultimi anni, specie nei paesi colpiti da guerre civili, dove donne e bambini, ma in alcuni casi anche uomini adulti, sono stati usati per attività logistiche dei vari eserciti e milizie – e anche per i combattimenti – contro la loro volontà; uomini, donne e bambini sono poi sfruttati, in condizione di (semi)schiavitù, per attività minerarie o nelle fabbriche non solo in Africa, ma anche in Asia e America latina.

centrale, nel Tibet, in Arabia e in Abissinia, questa dichiarazione era in realtà una pia illusione. Infatti, dopo quanto proclamato dall'art. 4⁵⁶ della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, una serie di documenti dell'ONU dimostrò come il triste fenomeno fosse tutt'altro che sparito. Pur conservando forme già presenti nell'antichità⁵⁷ (come la schiavitù per debiti, già condannata dall'Antico Testamento e presente nelle leggi delle XII tavole), la schiavitù ha assunto molteplici altri aspetti: così si sono rese necessarie, risultando peraltro spesso poco utili, la *Convenzione* del 1949 relativa alla repressione della tratta degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione; la *Convenzione supplementare* del 1956 relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, nonché le *Convenzioni* sul lavoro forzato elaborate (nel 1930 e nel 1957) dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ancora, dal 1975 esiste un apposito organismo che si occupa di tratta – il Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù (della sotto-commissione sulla tutela e la promozione dei diritti umani, che era a sua volta un'emanazione della Commissione per i diritti umani), mentre il traffico di esseri umani è sempre più strettamente legato ai flussi migratori.

Nonostante altri trattati e convenzioni,⁵⁸ non si può certo considerare cancellata la schiavitù; anzi oggi si parla, come accennato, di “nuovi schiavi” e di “nuove schiavitù”.⁵⁹ Non a caso il Consiglio

⁵⁶ «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma».

⁵⁷ Le svariate forme della schiavitù moderna o schiavitù contemporanea non sono in verità realmente nuove: le sue principali espressioni, come la vendita, l'acquisto, lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento attraverso il lavoro, il lavoro forzato o la schiavitù per debiti erano infatti già conosciute nell'antichità.

⁵⁸ Ad esempio, la *Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro* relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile del 17 giugno 1999; e il già citato il *Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo* concernente la vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia del 25 maggio 2000.

⁵⁹ Proprio la tratta delle donne è stata oggetto delle prime convenzioni: *Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche*, del 1904; *Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche*, del 1910; *Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli*, del 1921; *Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenti*, del 1933.

dei diritti umani dell'ONU nel 2007 ha istituito un relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù. Se dunque la condizione giuridica di schiavo è sparita dalle legislazioni in vigore, esiste invece una tragica realtà di fatto: oggi non si parla più di schiavi, ma di vittime della schiavitù, perché alla schiavitù tradizionale e al commercio di schiavi si aggiungono la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, lo sfruttamento di manodopera minorile, l'utilizzo di minori nei conflitti armati, la schiavitù per debiti, il traffico di persone per i più svariati motivi, tra cui anche la vendita di organi, lo sfruttamento della prostituzione, il *racket* delle elemosine, il matrimonio coatto e lo sfruttamento attraverso il lavoro.

Solo di recente,⁶⁰ del resto, si è data una definizione di “tratta”⁶¹ delle persone, definita come «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità e l'accoglienza di persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a scopo di sfruttamento».

Kevin Bales⁶² ha individuato una sorta di *Idealtypus* di schiavitù contemporanea (alla quale stima siano soggetti oggi circa 27 mi-

⁶⁰ Nel *Protocollo addizionale alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità transnazionale organizzata*, chiamato *Protocollo di Palermo*, adottato nel 2000, che mira a prevenire, reprimere e punire appunto la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini. La *Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale* ed i suoi *Protocolli* sono stati elaborati da una Commissione *ad hoc*, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che, per giungere alla loro stesura, ha lavorato dal gennaio 1999 all'ottobre 2000. Il terzo *Protocollo*, relativo alla fabbricazione e al traffico illecito di armi da fuoco, è stato adottato dall'Assemblea Generale il 31 maggio 2001; sia la *Convenzione* che i *Protocolli* sono in vigore.

⁶¹ In realtà si fa una distinzione tra “smuggling” (“contrabbando”, ovvero favoreggiamento all'ingresso illegale assistito in un paese, a fini di lucro: le vittime di smuggling sono cioè persone consenzienti che si affidano a questa via illegale per emigrare) e “trafficking” (“tratta” o “traffico”, a scopo di sfruttamento economico, sessuale o lavorativo della persona costretta o indotta a migrare attraverso l'inganno, le minacce e la violenza), ma qui prescindiamo da tale suddivisione.

⁶² K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 20.

lioni di individui), mettendola a confronto con la forma classica di schiavitù. Ecco la tabella riassuntiva da lui proposta:

schiavitù classica	schiavitù contemporanea
- proprietà legale accertata	- proprietà legale evitata
- alto costo d'acquisto	- bassissimo costo d'acquisto
- bassi profitti	- elevatissimi profitti
- scarsità di potenziali schiavi	- <i>surplus</i> di potenziali schiavi
- rapporto di lungo periodo	- rapporto di breve periodo
- schiavi mantenuti a vita	- schiavi usa e getta
- importanza delle differenze etniche	- irrilevanza delle differenze etniche

Le ragioni dell'intensificarsi di questo fenomeno, a partire dagli anni Novanta, sempre secondo Bales, sono molteplici, ma in particolare va sottolineato il rapido incremento della popolazione mondiale e lo scenario economico costituito dalla globalizzazione e dall'accentuarsi delle disparità tra i pochi ricchi sempre più ricchi e i tanti poveri sempre più poveri e più numerosi. Da non dimenticare, poi, la cattiva gestione (spesso da parte dei governi di paesi poveri) delle nuove sfide cui deve andare incontro la politica, che per di più nei paesi da cui provengono migrazioni e traffici è spessissimo dittatoriale o corrotta. Tutto questo ha portato al riproporsi sullo scenario internazionale di crisi politiche e guerre, che hanno accresciuto le disuguaglianze sociali, le conflittualità inter-etniche e la militarizzazione dei territori, alimentando gli spostamenti di popolazione e i traffici illegali ad essi collegati.

Alla base del nuovo schiavismo vi è sempre e comunque la discriminazione razziale, che è stata condannata dai primi due articoli del documento fondamentale per tutti i diritti umani, la *Dichiarazione* del 1948:

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. (Art. 1)

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (Art. 2, primo comma)

La tutela contro il razzismo è (o dovrebbe essere) garantita anche da altri strumenti internazionali, il più importante dei quali è

la già citata *Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* del 1965 (ma entrata in vigore nel 1969). Essa si fonda sul principio della pari dignità ed uguaglianza di tutti gli esseri umani: stabilendo che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità senza alcuna distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza, l'origine nazionale o etnica. La *Convenzione* si schiera apertamente contro ogni forma di colonialismo e ogni pratica discriminatoria e stabilisce la necessità di eliminare rapidamente tutte le pratiche e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo. In questo documento si afferma, in particolare, che la dottrina della superiorità di alcune razze su altre è scientificamente falsa, moralmente condannabile e ingiusta. Lo scopo è anche quello di invitare gli Stati a impegnarsi a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione in tutte le sue forme, promuovendo la reciproca comprensione fra tutte le razze.

Ma la realtà è ben altra, come abbiamo visto. Ci basti fare cenno, in conclusione, al razzismo e alla discriminazione di cui sono oggetto in tutta Europa (e in Italia in particolare) i Rom; alla questione delle caste in India, che, seppure ufficialmente abolite, fanno ancora sentire il proprio peso, nonostante dal 1973 esista, come abbiamo visto, una specifica *Convenzione sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid*, inteso come regime caratterizzato da un'oppressione sistematica e dalla dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali o etnici. Dal 1979, infine è in vigore la anch'essa già menzionata *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna*,⁶³ una categoria particolarmente debole insieme ai bambini, ai popoli indigeni e, più in generale, a tutti i "dannati della terra".

⁶³ Sulla questione femminile fondamentali sono state la quarta *Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne* di Pechino del 1995 e la 23^a Sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU "Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo", svoltasi a New York nel 2000 e nota informalmente come "Pechino +5". Le Nazioni Unite convocarono la Prima *Conferenza mondiale sulle donne* nel 1975 a Città del Messico, dove proclamarono aperto il Decennio della Donna. Dopo le conferenze di Copenaghen (1980) e Nairobi (1985), la quinta *Conferenza mondiale* si è infine tenuta a New York nel 2005 (a dieci anni da quella di Pechino).

Bibliografia

- AA.VV., *Diritti Umani, Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, 4 voll., 2 DVD e Cd-Rom, Torino, Utet, 2007
- Bales K., *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Milano, Feltrinelli, 1999
- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990
- Cassese A., *Il sogno dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2008
- Cassese A., *Voci contro la barbarie. La battaglia per i diritti umani attraverso i suoi protagonisti*, Milano, Feltrinelli, 2008
- Facchi A., *Breve storia dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino, 2007
- Flores M., *La storia dei diritti umani*, Bologna, Il Mulino, 2008
- Gambino A., *L'imperialismo dei diritti umani*, Roma, Editori Riuniti, 2001
- Ignatieff M., *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2003
- Lotti F. – Giandomenico N. (a cura di), *Insegnare i Diritti Umani*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1999

Sitografia

È molto vasta; qui citiamo solo www.hrw.org il sito web di Human Rights Watch (Osservatorio internazionale per i diritti umani) e per altri siti rinviamo a:
<http://dirittiumani.utet.it/dirittiumani/sitografia.jsp>